



# Ordine degli Ingegneri di Genova

Piazza della Vittoria 11-10 – 16121 Genova

*Ente pubblico non economico posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia, R.D. 2537/1925, art. 57*

L'art. 65 del D.P.R. 380/01 nell'ultimo aggiornamento è stato profondamente modificato inserendo la procedura di denuncia dei lavori, comma 1, per tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore.

L'art. 94 bis disciplina gli interventi strutturali in zone sismiche classificando gli interventi in tre categorie principali:

- a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità
- b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità
- c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità

In particolare, è richiesto a questo Consiglio di esprimere parere sugli “interventi **“privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità**” ossia quegli interventi che il sottopunto c) 1) definisce come “*gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità*”.

Dalla lettura dell'articolo in questione è chiaro che gli interventi di cui alle lettere b) e c) sono sottratti dall'applicazione delle procedure previste dell'art. 94 e quindi esclusi dall'autorizzazione sismica (Allegato D d.G.R. 812/2020).

Il comma 6, tuttavia conferma l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1.

Le linee guida pubblicate con D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 prevedono per tali interventi e per le varianti di carattere non sostanziale per cui non è previsto il preavviso di cui all'articolo 93;

Per questi interventi la D.G.R. 812/2020 prevede:

“**La macrocategoria degli interventi “privi di rilevanza”** di cui all'art. 94-bis, c. 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001, comprende un'unica categoria definita al punto 1) “*gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità*”.

Secondo le linee guida, ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che per destinazione d'uso, caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, e che pertanto possono essere realizzate con preavviso scritto allo Sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia”

Si ricorda che il sistema regionale ligure, nell'ottica di semplificazione, prevede per le denunce delle opere strutturali che la comunicazione art. 93 del D.P.R. 380/01 assolva gli effetti della denuncia di cui all'art. 65.



La D.G.R. 812/2020 chiarisce che esonera dalla preventiva denuncia le varianti non sostanziali, che sono definite compiutamente sia nella norma nazionale sia nella D.G.R. citata, di cui si deve dare atto nella relazione a strutture ultimate o nella dichiarazione di regolare esecuzione.

La scelta della Regione Liguria in merito alla necessità di deposito o meno si è chiaramente espressa nella D.G.R. 812/2020 prevedendo una semplificazione ai sensi delle linee guida di cui al D.M. 30 aprile 2020 e prevedendo il preavviso di denuncia semplificata dei lavori che, sotto forma di dichiarazione congiunta dei soggetti interessati (Committente, Costruttore, Progettista, Direttore dei Lavori quando prescritto), **sostituisce, esclusivamente per gli interventi “privi di rilevanza” situati nel territorio regionale ligure, la denuncia integrata ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001.**

Cordiali Saluti

Il Segretario  
Ing. Deborah Savio  
f.to digitalmente

Il Presidente  
Ing. Enrico Sterpi  
f.to digitalmente